

## **ORDINANZA DI RIPARTIZIONE DELLA SEZIONE MUSICA**

**(TAR Lazio – Sezione terza ter – Sentenza n. 4123/2002)**

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, composto dai signori

Francesco CORSARO, Presidente,  
Carmelo PELLICANÒ, Consigliere,  
Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

sul ricorso n. 11014/2001, proposto dall'avv. Renato RECCA, nonché dal sig. Alessandro IACOVACCIO (autore SIAE, pos. n. 123621), dalla DIPIÙ s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (editore musicale SIAE, pos. n.90859) e dalla DUCALE DI MARCO MATALON & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (produttore discografico SIAE, pos. n. 000001), tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto CORONAS, Renato RECCA e Debora DE ANGELIS ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via G. Ferrari n. 4,

### **CONTRO**

- la SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI – SIAE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo RIENZI, Antonio TOMASELLI e Paolo PICOZZA ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale della Letteratura n. 30 e
- il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del sig. Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria

### **E NEI CONFRONTI**

dei sigg. Andrea FRANCO (autore), Vincenzo BARBALARGA (artista interprete ed esecutore) e Fernando BRAMBILLA (mandante), nonché della BARVIN EDIZIONI MUSICALI, corrente in Fiumicino (Roma), della LEISURE RECORDS, corrente in Roma e della RADIO DIMENSIONE SUONO, corrente in Roma, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti *pro tempore*, controinteressati, non costituiti nel presente giudizio,

### PER L'ANNULLAMENTO

A) – della deliberazione n. 22 del 7 marzo 2001, con cui il Commissario straordinario della SIAE ha approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, la ripartizione dei proventi relativi alle utilizzazioni delle opere assegnate alla Sezione Musica; B) – dell'elaborato prodotto dal gruppo di lavoro, nominato dalla Commissione della Sezione Musica SIAE, da questa approvato l'8 settembre 2001; C) – del verbale della seduta della Commissione della Sezione Musica in pari data; D) – del DM 2 marzo 2001, recante l'approvazione dei criteri per la ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto per l'anno 2001, come adottati dalla Sezione Musica SIAE; E) – d'ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle sole Amministrazioni intime;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 14 febbraio 2002 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, gli avvocati CORONAS, DE ANGELIS, PICOZZA, RECCA, RIENZI e TOMASELLI;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### FATTO

1. – L'avv. Renato RECCA ed il sig. Alessandro IACOVACCIO assumono d'essere autori e titolari in via originaria di diritti d'autore, il primo, di opere musicali varie e il secondo in prevalenza di musica *dance*, eseguita in discoteche e locali da ballo. LA DIPIÙ s.r.l. assume d'essere una casa editrice musicale e titolare in via derivata di diritti d'autore di opere musicali varie, soprattutto di opere musicali *dance*, eseguite in discoteche e locali da ballo. LA DUCALE s.n.c. assume a sua volta d'essere un'impresa produttrice fonografica, nonché una casa editrice musicale e, quindi, titolare di diritti di riproduzione fonomeccanica (c.d. diritti connessi), oltre che titolare in via derivativa di diritti d'autore di opere musicali.

L'avv. RECCA e consorti dichiarano, pertanto, d'aver diritto a partecipare alla ripartizione degli incassi della Classe 1) SIAE (balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo)

L'avv. RECCA e consorti rendono altresì noto che, in forza del DPR 31 maggio 1999, il Governo, in considerazione della grave situazione gestionale dell'ente, ha nominato un Commissario straordinario per la SIAE, dapprima investito dei soli poteri del Presidente e del CDA e, con il successivo DPR 22 dicembre 2000, pure di quelli degli organi elettivi degli autori e degli editori associati, una volta venuti a naturale scadenza.

Nello stesso periodo, è entrato in vigore l'art. 7, c. 1 del Dlg 29 ottobre 1999 n. 419, che, nel definire la SIAE un ente pubblico a base associativa, ha inoltre stabilito l'emanazione di un nuovo Statuto (poi adottato con DM 4 giugno 2001), nonché l'obbligo d'informare la gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. L'art. 7 ha ancora disposto che i criteri di ripartizione di tali proventi sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante (nella specie, dei beni e delle attività culturali). Pertanto, poiché per l'anno 2001 il nuovo Statuto non era stato ancora emanato, il sistema di ripartizione annuale *de quo* è rimasto regolato dal combinato disposto dell'art. 7, c. 7 del Dlg 419/1999 e del vecchio Statuto (approvato con DPR 19 maggio 1995 n.223), ancora ultrattivo.

2. – Per tale anno, all'interno della Commissione della Sezione Musica SIAE, che l'avv. RECCA e consorti assumono essere la più importante delle cinque esistenti — costituendo i compensi derivanti dall'utilizzo delle opere musicali oltre il 90% delle somme distribuite dalla SIAE ai propri aderenti—, è stato costituito un gruppo di lavoro per lo studio e la risoluzione dei problemi inerenti a detta ripartizione.

Nella riunione dell'8 settembre 2000, la Commissione della Sezione Musica ha preso in esame i criteri della nuova ordinanza di ripartizione per l'anno 2001 e, in particolare, il documento all'uopo approntato dal predetto gruppo di lavoro, recante le linee-guida sull'ordinanza *de qua*, per estrapolarvi appunto detti criteri generali da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante.

La Commissione ha deliberato d'inviare a quest'ultimo il documento elaborato dal gruppo di lavoro, stralciandone i punti relativi ai fattori critici e limitandolo all'enunciazione dei soli principi generali, con l'aggiunta della Classe VI,

specificatamente prevista per le utilizzazioni telematiche. Con DM 2 marzo 2001, il Ministro per i beni e le attività culturali ha approvato i criteri di ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore, tra gli aventi diritto, per l'anno 2001, come adottati dalla Commissione. A sua volta, in base a ciò, il Commissario straordinario ha adottato la deliberazione n. 22 del 7 marzo 2001, con cui: «... Visto l'art. 7, comma 7, del Decreto Legislativo n.419 del 29.10.1999, Visti gli artt.10 e 13 dello Statuto Sociale, nonché l'art.85 del Regolamento Generale della Società...; Rilevata la urgenza di deliberare al più presto le nuove norme ripartitorie che regolino l'attribuzione agli aventi diritto dei proventi derivanti dalle nuove forme di utilizzazione emerse nella recente realtà di mercato, con particolare riguardo alle utilizzazioni su reti telematiche e/o di telecomunicazione...; Ritenuto che quanto sopra integra anche il presupposto delle "eccezionali esigenze" che, ai sensi dello art. 85 - secondo comma - del Regolamento Generale vigente, consentono la modificazione della normativa ripartitoria con effetto sui proventi relativi al corrente anno...», ha stabilito i nuovi criteri ripartitori degli incassi effettuati dal 10 gennaio 2001, abrogando ogni precedente e contraria statuizione al riguardo.

3. – Avendo l'avv. RECCA e consorti avuto conoscenza della deliberazione n. 22 /2001 e del presupposto DM 2 marzo 2001 solo dopo varie vicissitudini ed un'istanza d'accesso ex art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241, essi adiscono questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando tali provvedimenti e gli atti loro propedeutici. Al riguardo, i ricorrenti deducono in punto di diritto: A) – la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 7, c. 7, Il per. del Dlg 419/1999 e degli artt. 10, c. 3 e 36, u.c. del DPR 223/1995, la violazione dell'art. 1 della l. 241/1990 e l'incompetenza dell'autorità emanante; B) – la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 7, Il per. del Dlg 419/1999 e dell'art. 10, c. 3 del DPR 223/1995 sotto altro profilo, nonché dell'art. 85, c. 2, ult. per. del regolamento generale SIAE e dell'art.3 della l. 241/1990 e l'eccesso di potere per errore nei presupposti e per difetto di motivazione; C) – la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, c. 7, Il per. del Dlg 419/1999 e l'eccesso di potere per errore nei presupposti e per disparità di trattamento; D) – la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, commi 4 (ult. per.) e 7 del Dlg 419/1999 e l'eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e d'uguaglianza ex art. 3 Cost.

Con motivi aggiunti notificati il 14 novembre 2001 e depositati il successivo giorno 28, i ricorrenti, appresa l'esistenza della deliberazione commissariale n. 72 dell'11 luglio

2001 —recante integrazioni all'impugnata deliberazione n. 22/2001—, deducono ancora: E) – l'illegittima emanazione del nuovo provvedimento, che, in base al principio d'annualità della ripartizione dei predetti proventi, non può esser assunto dal solo Commissario straordinario e, comunque, non può non può eludere tale principio con l'uso surrettizio dell'urgenza o con la pretesa necessità d'apportare ulteriori disposizioni di dettaglio; F) – l'illegittima esclusione, per gli incassi relativi alle musiche eseguite mediante strumenti meccaniche in balli e trattenimenti danzanti, delle composizioni relative a programmi descritti in moduli che presentino irregolarità di compilazione.

Resiste in giudizio l'intimata SIAE, la quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per: A) – tardività dell'impugnazione della deliberazione n. 22/ 2001; B) – insussistenza di un interesse comune ai ricorrenti, appartenenti a categorie diverse in ambito SIAE, tale da legittimare nella specie la proposizione di un gravame collettivo; C) – difetto d'interesse specifico in capo alla ricorrente LA DUCALE s.n.c.; D) – difetto d'impugnazione degli atti inerenti alla nomina e all'estensione dei poteri del Commissario straordinario; E) – relativamente ai motivi aggiunti, erronea loro notificazione in mani proprie, anziché al procuratore costituito dell'ente intimato. Quest'ultimo, come del resto il resistente Ministero dei beni e delle attività culturali, eccepisce puntualmente pure l'infondatezza della pretesa attorea. I controinteressati sigg. Andrea FRANCO e consorti, ancorché ritualmente intimati, non si sono costituiti nel presente giudizio.

4. – Le parti costituite hanno ritualmente depositato documenti e memorie conclusionali. Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2002, su conforme richiesta dei patroni di parte, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

## DIRITTO

1. – Come già accennato in epigrafe e più diffusamente nelle premesse in fatto, la *res controversa* prende le mosse dall'impugnazione, collettivamente spiegata da alcuni soggetti iscritti alla SIAE in posizioni differenti, dell'atto che fissa i criteri di ripartizione, per l'anno 2001, dei diritti sui proventi derivanti dall'uso di opere e composizioni musicali, in una con i provvedimenti presupposti.

2. – Nella specie, il Collegio reputa che non vi sia necessità d'integrare il contraddittorio processuale con chicchessia, giacché la natura d'atto generale,

riconoscibile nell'impugnata deliberazione commissariale n. 22 del 7 marzo 2001 —recante, appunto, la fissazione di detti criteri—, esclude *a priori* la possibilità di configurare posizioni di controinteresse (giurisprudenza consolidata: cfr., da ultimo, CGA, 2 febbraio 1999 n. 17; Cons. St., III, 5 dicembre 2000, par. n. 288/2000), ancorché una o più concrete statuizioni colà contenute vi siano state inserite in conformità o in relazione a voti espressi dagli organi rappresentativi (arg. ex Cons. St., IV, 22 giugno 2000 n. 3489).

3. – In ordine, poi, alle svariate questioni preliminari di rito, va anzitutto disattesa l'eccezione d'irricevibilità, per tardiva impugnazione della deliberazione stessa, in quanto non v'è prova seria ed evidente dell'effettiva piena conoscenza, da parte dell'avv. RECCA e consorti, di tale provvedimento in un tempo precedente alla proposizione del ricorso in epigrafe.

Manifestamente infondata è l'eccezione di difetto giurisdizione di questo Giudice, relativamente all'impugnazione dell'ordinanza ripartitoria citata, perché se ne assume il carattere meramente riproduttivo delle linee-guida a suo tempo assunte, nella riunione dell'8 settembre 2000, dalla Commissione della Sezione musica, in base ad un documento all'uopo approntato dal gruppo di lavoro costituito nel suo seno. Come già detto in premessa, la Commissione ha preso in esame tale documento, recante le linee-guida sull'ordinanza *de qua*, per estrapolarvi i criteri generali per la ripartizione dei proventi per il 2001, da sottoporre al Ministero vigilante e da questi approvati con DM 2 marzo 2001. A parte che tale DM è stato ritualmente impugnato in questa sede, a guisa d'atto presupposto della deliberazione n. 22/2001, quest'ultima, pur se dovuta nell'*an*, risulta assai più precisa, dettagliata e cogente delle linee-guida elaborate dalla Commissione della Sezione musica SIAE, di per sé sole mero atto preparatorio di tale deliberazione e, come tali, prive d'altro contenuto che quello programmatico delle future statuizioni sull'argomento. In ogni caso, i ricorrenti si sono gravati pure avverso tali linee-guida, considerandole vicende endoprocedimentali presupposte alla deliberazione n. 22/2001, onde esse non possono sfuggire, negli ovvi limiti dei motivi di ricorso, al vaglio di legittimità di questo Giudice, indipendentemente dalla circostanza che la materiale ripartizione in sé di proventi già accertati, impingendo su posizioni di diritto soggettivo perfetto, ricada nella cognizione dell'AGO.

Ancora da rigettare è l'eccezione d'inammissibilità del ricorso collettivo, svolto, come s'è detto, da soggetti SIAE appartenenti a varie categorie, a causa di un preteso

conflitto di interessi tra loro. In linea di mero principio, non sfugge al Collegio l'insegnamento, ormai consolidato, della giurisprudenza secondo cui il ricorso collettivo va considerato come proposto da un'unica parte, ancorché soggettivamente complessa e non da più parti, onde esso va dichiarato inammissibile quando, prima o nel corso del giudizio, si verifichi un conflitto di interessi tra i ricorrenti (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 17 luglio 2000 n. 3927). Nondimeno, nella specie, tale conflitto ovviamente non si ravvisa in capo ai ricorrenti RECCA e IACOVACCIO, perché entrambi autori musicali, onde per essi v'è totale comunanza di interessi da far valere in via d'azione.

Né tampoco tale conflitto potrebbe riguardare LA DUCALE s.n.c., pur se titolare di soli c.d. "diritti connessi" ex art. 72, I c. della l. 22 aprile 1941 n. 633, nella sua qualità d'impresa produttrice fonografica e di casa editrice musicale, fermo restando che essa risulta iscritta in via ordinaria alla SIAE, Sezione Musica, in forza della deliberazione commissariale n. 50 del 18 luglio 2000 (in atti). Invero, il riconoscimento legislativo dei diritti connessi e dei sottostanti interessi è evidentemente ispirato alla considerazione, comune alle principali legislazioni in materia, che le attività di produzione, di duplicazione, di distribuzione, di noleggio, di prestito, nonché d'autorizzazione al noleggio ed al prestito del disco fonografico o d'altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci siano, secondo un modello conformativo specificamente stabilito dalla stessa l. 633/1941 in varia guisa assimilabili, affini o strettamente interrelati alla manifestazione sensibile dell'oggetto del diritto d'autore vero e proprio. Certo, l'oggetto della protezione accordata dalla legge è sì nel senso che i diritti connessi siano qualificabili non come mera opera dell'ingegno, bensì come riproduzione di un'attività creativa originale incorporata in un supporto acconco, ma, in disparte la sostanziale unitarietà del regime sanzionatorio nei confronti di entrambe le categorie e pur nell'autonomia dei diritti connessi rispetto al diritto dell'autore dell'opera riprodotta, v'è una comunanza pure degli interessi tra tali soggetti, atteso che l'art. 73, I c. della l. 633/1941 attribuisce loro un compenso da ripartire in modo equo. Né basta: su questa scia si muove pure l'art. 3, c. 4 della l. 5 febbraio 1992 n. 93, in base al quale anche ai titolari di tali diritti connessi spetta una quota di ripartizione per la vendita di nastri ed altri supporti magnetici nuovi, all'evidente scopo di salvaguardare l'interesse di detti titolari dall'eventuale riproduzione privata (anche all'infinito) di opere protette. È appena da far presente che: A) – avendo l'art. 7, c. 7 del Dlg 29 ottobre 1999 n. 419

stabilito l'obbligo della SIAE di ripartire annualmente tutti i proventi dei diritti d'autore, nella relativa deliberazione vanno coinvolti pure i compensi dei titolari di diritti connessi; B) – né l'iscrizione della ricorrente in forza della citata deliberazione n. 50/2000, né l'emanazione *medio tempore* della deliberazione commissariale n. 89 del 27 agosto 2001, recante l'iscrizione della ricorrente stessa nella categoria degli associati straordinari ai fini del nuovo Statuto SIAE (atti, questi, peraltro dalla stessa impugnati in separata sede), costituiscono vicende opponibili all'interesse attoreo a contestare in questa sede il metodo di ripartizione dei proventi in argomento.

Analoghe considerazioni valgono anche per la ricorrente LA DIPIÙ s.r.l., nella sua veste di casa editrice musicale e di titolare in via derivata di diritti d'autore di opere musicali varie, soprattutto di opere musicali *dance*, eseguite in discoteche e locali da ballo, in relazione a quelle da essa edite e così rappresentate.

La resistente SIAE afferma, tuttavia ed ancora nei confronti della medesima LA DUCALE s.n.c., il conflitto di interessi specifico tra essa ed i ricorrenti autori musicali, con riguardo al motivo di gravame inerente al calcolo della ripartizione dei proventi *de quibus* con il criterio del c.d. "doppio punteggio" a favore delle opere musicali edite, rispetto a quelle inedite. Anche quest'eccezione non coglie nel segno: si ha conflitto di interessi, ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale collettivo, solo quando l'accoglimento della domanda e, quindi, la consequenziale rimozione dell'atto impugnato determini l'effetto al contempo di giovare ad alcuni e di nuocere ad altri ricorrenti, nel senso che questi ultimi sono in realtà veri e propri controinteressati all'impugnazione così spiegata. Occorre, quindi, tener conto che l'interesse azionato va qualificato non solo dalla lesione alla propria sfera soggettiva proveniente dall'atto di cui si chiede l'annullamento, ma pure dall'utilità giuridica che da quest'ultimo il ricorrente intende ritrarre. Applicando questa regola per la valutazione dell'ammissibilità del ricorso collettivo, l'esistenza del conflitto di interessi va vista alla stregua dell'esito dell'impugnazione e, in particolare, dell'effetto derivante dall'accoglimento della domanda siccom'è concretamente formulata e non anche dalla mera rimozione dell'atto impugnato, dovendosi infatti aver esclusivo riguardo a quale sarà poi il vero assetto di interessi che la P.A. soccombente è tenuta a fornire in sede di riemanazione in relazione al contenuto ed ai limiti del giudicato d'accoglimento ed al consequenziale nuovo assetto degli interessi, solo dal quale si potrà verificare se ed in qual misura quest'ultimo giovi ad alcuni ricorrenti soltanto, danneggiando altri. In

applicazione di tale definizione nella specie, s'avrà che il paventato conflitto si potrebbe verificare solo se la rimozione *in parte qua* della deliberazione impugnata, relativamente al criterio del “doppio punteggio” ed in accoglimento della relativa domanda, determinasse la scelta netta di un criterio alternativo tale da ridondare in danno solo agli editori ed in vantaggio solo agli autori, In realtà, il criterio *de quo* è stato censurato per la sua irragionevolezza e non anche per il sol fatto d'esistere, onde l'utilità sperata da tutti i ricorrenti consiste nel pervenire, in sede di riemanazione, alla definizione di un criterio diverso, atto a fornire un più equilibrato assetto di interessi nella materia della ripartizione dei proventi tra opere edite ed opere inedite.

4. – Passando all'esame delle questioni di merito, il ricorso in epigrafe s'appalesa sì fondato e meritevole d'accoglimento, ma nei soli limiti e per le considerazioni qui di seguito indicate.

5.1. – Dei motivi di gravame, è da accogliere il quarto mezzo d'impugnazione, nella parte in cui i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 7, c. 7 del Dlg 419/ 1999 e dello Statuto SIAE (DPR 19 maggio 1995 n. 223) e l'eccesso di potere sotto vari profili, in relazione al riparto dei proventi dei diritti d'autore, come stabiliti dall' atto impugnato per la Sezione Musica per l'anno 2001.

Al riguardo, giova rammentare, come s'è accennato già nelle premesse in fatto, nella riunione dell'8 settembre 2000, la Commissione della Sezione Musica ha preso in esame i criteri della nuova ordinanza di ripartizione dei proventi per l'anno 2001, sulla scorta del documento all'uopo approntato da un gruppo di lavoro costituito per l'occasione. La Commissione ha deliberato d'inviare al Ministero vigilante detto documento, recante le linee-guida sull'ordinanza di ripartizione per il 2001, limitandone l'enunciazione ai soli principi generali, con l'aggiunta della Classe VI, specificamente prevista per le utilizzazioni telematiche. Con DM 2 marzo 2001, il Ministro per i beni e le attività culturali ha approvato i criteri di ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore, tra gli aventi diritto, come adottati dalla Commissione; a sua volta, in base a ciò, il Commissario straordinario ha adottato la deliberazione n. 22 del 7 marzo 2001, ha stabilito i nuovi criteri ripartitori degli incassi effettuati dal 10 gennaio 2001, abrogando ogni precedente e contraria statuizione al riguardo.

Ora, l'art.3, lett. b) dell'impugnata deliberazione stabilisce che: «... gli incassi relativi alle esecuzioni musicali mediante strumento meccanico effettuate in occasione di balli e trattenimenti danzanti sono suddivisi e ripartiti con i seguenti criteri e modalità: 1)Una

quota del 50% di detti incassi è utilizzata per un riparto sulla base di un campionamento delle esecuzioni musicali in balli e trattenimenti con ballo effettuate con strumento meccanico ... L'ammontare complessivo della suddetta quota del 50% è suddiviso fra le composizioni elencate nel campione, attribuendo a ciascuna composizione tanti punti quante sono le relative esecuzioni... 2) Una quota del 21% è attribuita alla Ripartizione supplementare di Classe I Ballo..., di cui all'art. 11, lett. C) ... 3) Una quota del 5% è attribuita alla Ripartizione supplementare di classe I Concertino... di cui all'art. 11, lett. D)... 4) Una quota del 24% è attribuita alla Ripartizione supplementare di Classe V...». Insomma, l'atto impugnato dispone che solo il 50% dei diritti incassati è attribuito sulla base di un campionamento (di cui si vedrà meglio *infra*) delle effettive esecuzioni musicali, la restante parte venendo ripartito con criteri indiretti, a vantaggio di altri classi della Sezione Musica.

Tale metodo, in disparte l'immotivata irragionevolezza di una contribuzione imposta a favore di esecuzioni aventi poca o punta corrispondenza con i brani musicali effettivamente eseguiti con mezzi meccanici, s'appalesa altresì in patente contrasto con il principio ex art. 7, commi 4 e 7 del Dlg 419/1999, che impone alla SIAE l'obbligo d'applicare, nel riparto dei predetti proventi, criteri di massima trasparenza e di corrispondenza tra il contributo sugli incassi degli spettacoli con musica e partecipazione alla suddivisione del relativo provento.

Il criterio in parola, mercé le aliquote dei proventi riservate a favore dei soggetti partecipanti nei due semestri precedenti alle ripartizione dei compensi del ballo dal vivo e, rispettivamente, alla ripartizione della Sezione musica (più precisamente, per chi ha conseguito compensi dall'esecuzione per ballo di opere musicali con strumenti meccanici di varie fonti), pone un sistema di ripartizione non solo poco trasparente (non essendone chiari le ragioni e gli effetti), ma soprattutto, in sostanza, inidoneo a descrivere l'ammontare effettivamente spettante a ciascun autore delle opere coinvolte. Tale irrazionalità non vien meno, anzi è enfatizzata dalla differente rilevanza, rettamente sottolineata dai ricorrenti, degli introiti cui danno luogo le esecuzioni d'ogni brano musicale, a seconda che siano eseguiti dal vivo o con strumenti meccanici, specie nei casi in cui, oggidi, molte discoteche hanno sia sale con musica eseguita dal vivo, sia sale con musica registrata. Né basta: detto storno di risorse a favore di soggetti terzi, diversi dagli autori le cui opere musicali sono effettivamente riprodotte mediante strumenti meccanici, né direttamente coinvolti da tali esecuzioni appare *ictu*

*oculi* non razionale in sé, né rispondente alla *ratio* dell'art. 7 del Dlgs 419/1999. Ciò è vieppiù significativo, se si tien conto che siffatta ripartizione concerne la musica registrata, che rappresenta più della metà delle esecuzioni nei trattenimenti di ballo, onde a più forte ragione il metodo prescelto si risolve nella sostanziale ed arbitraria (perché immotivata e non rispondente ad una funzione che la legge attribuisce realmente alla SIAE) ablazione di una certa quantità di risorse, astrattamente di per sé spettanti a remunerare i titolari del diritto d'autore, a favore di altri autori, le cui opere, appartenenti ad altre classi, hanno minor richiamo presso il pubblico e, quindi, minori proventi.

5.2. – Non sfugge al Collegio che, in tal modo, l'atto impugnato appare evidentemente volto a conseguire risultati di natura solidaristica, di cui l'intimata SIAE dà invero contezza nella memoria conclusionale del 30 gennaio 2002, in relazione alla già citata circostanza della prevalenza, nei trattenimenti danzanti in discoteca, della musica da strumento meccanico.

Nondimeno, ritiene anzitutto il Collegio di precisare, disattendendo l'eccezione dell'ente intimato, che la censura attorea sull'illegittimità di tal metodo di ripartizione è presente in modo preciso già nel ricorso introduttivo, onde ogni considerazione sull'eventuale inammissibilità della stessa va disattesa.

In secondo luogo, sotto un profilo meramente materiale si potrebbe pure accedere alla tesi difensiva della SIAE, secondo cui lo storno del 50% dei diritti spettanti agli autori dei brani eseguiti con strumenti meccanici a favore degli autori della musica dal vivo serve a ristorare questi ultimi perché meno considerati. Tuttavia, in disparte il fatto che l'aliquota della ripartizione è cresciuta nel tempo, per stessa ammissione della SIAE, dal 5 al 50% dei proventi, il fine che detta P.A. si prefigge non può legittimamente esser perseguito mercé la sostanziale espropriazione dei diritti degli autori più rappresentati, per il sol fatto che il gusto musicale del pubblico sia mutato nel tempo abbandonando le altre forme musicali e che, quindi, gli autori di queste ultime non godono di sufficienti proventi. Entrambe le asserzioni dell'ente intimato si risolvono in una petizione di principio, per le seguenti ragioni: A) – l'art. 7, c. 1 del Dlgs 419/1999 e l'art. 1 dello Statuto SIAE non introducono la competenza solidaristica dell'ente nell'esercizio delle funzioni di diretta riscossione e ripartizione dei proventi dei diritti d'autore; B) – detta competenza neppure è implicitamente inferibile dalla struttura associativa dell'ente stesso, di per sé neutra a tal fine; C) – la remunerazione degli

autori non può in modo diretto provenire, per legge, se non dai proventi ritratti dallo sfruttamento solo delle loro opere dell'ingegno. Pertanto, la legittimità di una siffatta scelta, attraverso un mero atto amministrativo (ancorché a contenuto generale), è nella specie del tutto insussistente perché l'art. 12, II c. della l. 633/1941 concede al solo autore il diritto esclusivo sia di pubblicare l'opera, sia d'utilizzarla economicamente in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati dalla legge e non da una discrezionale (*rectius*, arbitraria) statuizione amministrativa sul punto non fondata su una norma legittimante *ad hoc*.

Ma, anche a ritenere necessaria od opportuna una scelta solidaristica —peraltro neppure motivata in sede di statuizione—, questa non tiene conto che l'art. 20, c. 1 del nuovo Statuto SIAE già prevede espressamente, mercé la contribuzione a carico di autori (nella misura del 4% dei diritti d'autore) e degli editori ed altri soggetti (nella misura del 2%), l'esercizio, da parte della SIAE stessa, di forme di solidarietà attraverso un autonomo fondo come sopra alimentato

5.3. – Parimenti da condividere è l'assunto attoreo che censura l'impugnata deliberazione commissariale sul metodo, da essa prescelto, sul metodo di campionatura delle esecuzioni *de quibus*, in base al quale effettuare la distribuzione del 50% dei relativi incassi. Al riguardo, l'atto impugnato stabilisce che il campione in argomento è costituito «... attraverso rilevazioni delle esecuzioni, effettuate direttamente dalla Società mediante propri incaricati, di durata non inferiore a 90 minuti per singola manifestazione e ad almeno 1600 ore complessive per semestre; ed integrato con i dati relativi ad un terzo dei programmi consegnati dagli organizzatori, individuati con criteri di selezione statistica...».

Non sfugge al Collegio che, in linea di mero principio, detta rilevazione non possa avvenire, stante l'alto numero dei locali da verificare e la loro ampia diffusione nel territorio nazionale, se non attraverso metodi statistici ed accertamenti a campione.

Ciò non toglie, però, che il sistema da scegliere deve avere un'architettura efficace, verificabile e, se del caso, modificabile in corso d'opera, perché capace d'apprendere dai propri eventuali errori. Si tratta, perciò, d'approntare acconci strumenti che consentano all'ente, cui la legge e lo Statuto attribuiscono la primaria funzione d'accertamento e riscossione dei proventi per remunerare i diritti d'autore, un serio e penetrante controllo sugli adempimenti documentali dei soggetti obbligati, potenziando e non diminuendo il sistema di rilevamento statistico a campione nei locali da ballo,

attraverso l'accesso, l'ispezione e la diretta verifica da parte degli organi accertatori. Non basta quindi predicare l'integrazione dell'accertamento *in situ* per 1/3 dai programmi redatti dai gestori dei locali, per affermare l'efficacia dell'azione accertatrice, in quanto anche detti moduli devono formare oggetto di verifica e non possono limitarsi a costituirne parte integrante, a guisa di delega dell'ente intimato ai gestori dei locali, a causa dell'evidente e non risolto conflitto di interessi tra i soggetti così coinvolti. In altri termini, affinché vi sia una seria deterrenza dell'evasione degli obblighi contributivi e per superare la lamentata inaffidabilità dei programmi redatti dagli stessi gestori dei locali in cui avvengono le esecuzioni imponibili, occorre rammentare che pure il contenuto di tali moduli va verificato in quanto tale e non può sostituire, sia pure in parte, l'accertamento spettante in via esclusiva all'ente intimato. E ciò s'appalesa più rilevante perché l'accertamento a campione dev'essere integrato, secondo l'atto impugnato, da programmi a loro volta selezionati secondo non meglio definiti e, dunque, potenzialmente arbitrari criteri di selezione statistica.

5.4. – Parimenti da accogliere, ma nei limiti e con le precisazioni di cui appresso, è l'ultimo motivo del ricorso introduttivo, che censura l'assoggettamento a ripartizione i proventi derivanti dall'uso della musica su reti telematiche

In linea di mero principio, siffatta scelta non sarebbe di per sé sola meritevole di doglianza, in quanto essa è rivolta a remunerare gli autori per l'utilizzazione, ormai sempre più diffusa presso un vasto pubblico, delle loro opere musicali, riprodotte in formato o su supporto elettronici, nell'ambito delle telecomunicazioni o in occasione di collegamenti in reti telematiche. Al riguardo, invero, la deliberazione n. 22/2001 ha statuito che siano soggetti all'esazione del diritto d'autore il prelevamento di *files* musicali da reti telematiche (*downloading*) e il caricamento e la diffusione pubblica di questi ultimi attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazioni (*streaming/webcasting*). La stessa delibera prevede altresì, per lo *streaming* o il *webcasting*, che «...i compensi incassati per la diffusione di files musicali a mezzo rete telematica e/o di telecomunicazioni sono attribuite semestralmente alle composizioni elencate nei singoli <report> consegnati alla SIAE a cura dei content providers ... nel caso in cui vengano consegnati report di utilizzazioni concernenti incassi relativi ad importi per i quali il Consiglio di Amministrazione, su parere della Commissione di Sezione non riterrà conforme a criteri di economicità la ripartizione analitica, i compensi incassati

saranno attribuiti a coloro che abbiano concorso alla ripartizione di cui alla precedente lettera a, proporzionalmente all'ammontare dei relativi rendiconti analitici...».

Senonché appunto tale lata discrezionalità del CDA della SIAE, relativamente ai casi in cui non è conveniente pervenire alla ripartizione analitica, appare non ancorata ad alcun parametro predefinito, ma condizionata alla sola clausola generale dell'economicità. Questa, però, è di per sé vaga e, quindi, arbitraria, perché la sua determinazione concreta è rimessa all'apprezzamento di chi poi potrebbe profittare del relativo effetto redistributivo. In altri termini, la questione consiste non tanto nell'enunciazione di principio dell'assenza di convenienza quale limite per abbandonare la ripartizione analitica, quanto, piuttosto, nell'assenza di un limite certo e verificabile e, soprattutto, nella conseguenza del riversamento del provento ai beneficiari dei diritti di *downloading*, la quale, a sua volta, non discende dalla legge, né può inferirsi da alcun principio rigoroso (e nella specie, neppure enunciato). Occorre, quindi, che i criteri d'economicità non prescindano perlomeno da un parametro, fisso o variabile, non importa, purché non irragionevole, che stabilisca la soglia minima al di sotto della quale non v'è più remuneratività nella ripartizione analitica, all'uopo fissando un rimedio che, invece d'offrire una minima remunerazione, si trasformi nell'ablazione di risorse a favore di soggetti in altro modo già beneficiati, mercé un giudizio reso di volta in volta e, addirittura, con l'apporto di questi ultimi.

6.1. – Viceversa, gli altri motivi di gravame non hanno pregio alcuno e vanno integralmente disattesi.

6.2. – In particolare, in ordine al primo motivo d'impugnazione, anzitutto il lamentato vizio d'incompetenza del Commissario straordinario è inammissibile, perché il DM 2 marzo 2001, recante l'approvazione ministeriale delle linee-guida per la ripartizione dei proventi *de quibus*, ha riguardato esclusivamente queste ultime e non anche i singoli aspetti del riparto dei diritti d'autore tra gli aventi diritto per l'anno 2001. Inoltre, i ricorrenti hanno ommesso d'impugnare, ai fini della legittimazione commissariale all'emanazione dell'impugnata deliberazione n. 22/2001, il DPR con cui sono stati conferiti al Commissario i poteri sostitutivi del Presidente della SIAE.

Per la restante parte, si può anche condividere l'assunto attoreo per cui, fino all'emanazione del nuovo Statuto della SIAE —nella specie, ancora non emanato al momento in cui è stata assunta la deliberazione n. 22/2001—, occorra far riferimento

al vecchio Statuto, letto alla luce dell'art. 7, c. 7 del Dlgs 419/1999, da considerare *ex se* immediatamente precettivo.

Ma non per ciò solo si deve escludere che, sol perché il criterio di ripartizione dei proventi *de quibus* debba esser fissato annualmente, non si possano dettare, per evidenti ragioni di funzionalità dell'ente, criteri di massima al riguardo, lasciando agli organi di gestione della SIAE, nel rispetto dei principi di trasparenza (art. 7, c. 7, I per.) e di separazione delle gestioni (art. 7, c. 6), l'attuazione di siffatti parametri. D'altronde, il principio rappresentativo, che è fondamento di un ente, quale la SIAE, a struttura associativa (art. 7, c. 1; art. 1 del nuovo Statuto), non impone agli organi elettivi (ossia alle Commissioni delle varie Sezioni) che debbano intromettersi nella fissazione dei criteri di ripartizione fino alla minuta regolazione d'ogni aspetto della questione, conformando i poteri presidenziali sul punto in modo così minuzioso e stringente da annullarne di fatto la competenza ad emanare la deliberazione di ripartizione. Siffatta conclusione, infatti, non è prescritta dall'art. 7, c. 7, né è da esso implicitamente inferibile mercé il mero richiamo alla cadenza annuale della ripartizione, né tampoco sarebbe coerente con la natura consultiva delle delibere delle Commissioni sezionali. È appena da osservare che i soggetti interessati possono sì far valere il proprio diritto d'audizione davanti a tali organi rappresentativi, ma ciò non esclude provvedimenti in difformità, né la mancata considerazione degli assunti di costoro.

Infine, non si può dire illegittima o intrusiva dei poteri consultivi delle Commissioni sezionali la creazione *ex novo* della Classe VI, giacché, in disparte l'assenza di qualsivoglia principio di prova dell'interesse attoreo sul punto, non v'è alcuna patente contraddizione tra tale scelta e le linee-guida.

6.3. – Per quanto, poi, attiene al secondo mezzo di gravame, giova anzitutto far presente che: A) – le linee-guida e gli atti impugnati hanno per oggetto specifico ed incontrovertibile i criteri di ripartizione dei proventi per il solo anno 2001, ogni riferimento a periodi precedenti, cui i ricorrenti fanno cenno, rimanendo regolati dagli atti pregressi e non impugnati in questa sede; B) – in ogni caso, il richiamo all'art. 85, c. 2 reg. SIAE riguarda non l'intera deliberazione n. 22/2001, ma la sola parte realmente innovativa di questa rispetto alle linee-guida, cioè la parte in cui è istituita la predetta Classe VI.

Ciò posto, il citato art. 85, c. 2, nel consentire la possibilità di modificare, in caso di eccezionali e motivate esigenze, gli atti di ripartizione già emanati ed anche con effetto sui proventi relativi allo stesso anno di pubblicazione (purché liquidati nell' anno successivo), fissa una potestà cautelare in capo all'ente per fronteggiare vicende eccezionali ed imprevedibili, espressiva del generale principio sotteso all'art. 7, c. 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Proprio per questo, a differenza di ciò che opinano i ricorrenti, l'art. 85, c. 2 non appare travolto dalla regola dell'annualità ex art. 7, c. 7 del Dlg 419/1999 per la fissazione dei criteri di ripartizione, muovendosi le funzioni poste dalle due norme su piani logico-giuridici distinti e non incompatibili, perché rispondono l'una ad esigenze improvvise e non fronteggiabili con gli strumenti ordinari e l'altra alle normali, programmate e verificate necessità gestionali dell'ente. Pertanto, l'art. 85, c. 2 non solo non contraddice la regola dell'annualità, né i poteri presidenziali in materia di ripartizione, ma soprattutto non abbisogna della previa audizione del parere della Commissione, perché superfluo, se non addirittura contrastante con la funzione interinale e d'urgenza sottesa a tale norma.

6.4. – Neppure la censura sull'omessa considerazione, da parte della Commissione, dei diritti connessi s'appalesa meritevole d'accoglimento.

Infatti, per un verso, tale manchevolezza si può tecnicamente considerare non un' omissione vera e propria, bensì solo l'assenza di un *quid novi* rispetto alla precedente disciplina sul punto —di cui, però, i ricorrenti non assumono la viziosità—, la quale, quindi, rimane ultrattiva anche per l'anno 2001. Per altro verso, tale ultrattività, in assenza di specifica censura, non è di per sé illegittima o, comunque, non può esser così ritenuta per il sol fatto che la Commissione non s'è pronunciata sull'argomento dei diritti connessi, giacché non si verificano lacune nella disciplina per l'anno 2001, né è dimostrata l'incompatibilità della normativa preesistente con il regime introdotto dal Dlg 419/1999.

6.5. – Va rigettata pure la prima parte del quarto motivo, con cui i ricorrenti lamentano il differente trattamento, ai fini dell'attribuzione dei proventi relativi a ciascun ballo o trattenimento con ballo tra le composizioni musicali elencate nel corrispondente programma consegnato alla SIAE dal titolare del permesso, tra le opere edite e quelle inedite.

In virtù dell'art.3, lett. a), par. 1) dell'impugnata deliberazione, la ripartizione *de qua* si basa sul fatto che sono attribuiti due punti a ciascuna composizione elencata se edita

ed un punto a quella inedita, all'uopo intendendosi edite le composizioni il cui schema di riparto preveda la partecipazione di uno o più editori, il cui repertorio sia amministrato dalla SIAE stessa, fermo restando che il valore di ciascun punto è pari al quoziente fra l'ammontare degli incassi complessivi ed il numero complessivo dei punti come sopra attribuiti.

Ora, se è materialmente vera la considerazione attorea, secondo cui quanto maggiore è il numero delle composizioni edite eseguite in una serata, tanto minore sarà il valore del punteggio spettante al titolare di una composizione inedita, non per ciò solo il criterio così adottato è inficiato da manifesta irrazionalità. Detta considerazione muove, infatti, da un assunto oggettivamente indimostrato, quello, cioè, per cui sussistano opere musicali inedite e pur nondimeno di successo, tali, quindi, da esser ingiustamente penalizzate dal citato criterio di riparto. Ma così non è, essendo dato di comune esperienza, aldilà di vicende eccezionali, che il successo di un'opera difficilmente può prescindere dalla sua edizione e, più in generale, da una manifestazione sensibile non occasionale, atta a raggiungere la sensibilità di un pubblico il più ampio possibile e, quindi, l'evenienza del successo. Poiché non è compito della SIAE promuovere o premiare gli autori ancora non famosi o titolari di opere inedite, il maggior favore accordato alle opere edite non solo discende direttamente dalla loro attitudine alla diffusione ed al soddisfacimento del gusto del pubblico, ma intende compensare i costi d'edizione e diffusione delle opere stesse ed evitare abusi. Il meccanismo del c.d. "doppio punteggio" non vuol penalizzare gli autori a vantaggio degli editori, ma, in ultima analisi e senza che ciò implichi qualsivoglia coazione nei riguardi di chi non intende profittarne, promuove ed incentiva l'edizione delle opere musicali, quale primo, pur se non esaustivo, serio strumento di loro diffusione e successo.

Infine, per quanto attiene ai motivi aggiunti, prescindendo da ogni eccezione di rito per infondatezza degli stessi, s'avrà che: A) – spetta al Commissario, che sostituisce tutti gli organi monocratici o collegiali dell'ente, assumere le modifiche reputate più opportune per correggere, anche in corso d'esercizio, i criteri di ripartizione in parola; B) – l'esclusione, ai fini della ripartizione degli incassi e del relativo accertamento, dei programmi che presentino gravi lacune o irregolarità compilative, diversamente da ciò che ritengono i ricorrenti, serve proprio a correggere quella parte del già censurato

sistema di campionatura, ossia la parte concernente l'uso di moduli illeggibili e, perciò, inutilizzabili alla ricostruzione analitica delle esecuzioni.

7. – Il ricorso in epigrafe va, quindi, accolto, nei termini fin qui esaminati, ma la novità della questione e giusti motivi suggeriscono l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, accoglie il ricorso n. 11014/2001 in epigrafe e per l'effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l'impugnata deliberazione commissariale n. 22/2001 meglio indicata in premessa, con salvezza degli atti ulteriori dell'ente intimato in sede di riemanazione.

Spese compensate.

Ordina all'Autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2002.

**Francesco CORSARO, PRESIDENTE**

**Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE**